



PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020 E SMI, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. REGIONE LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO LA STRUTTURA TOURIST INFOPOINT IN LOMBARDIA SITUATA PRESSO PALAZZO DELLA CERVETTA DI MANTOVA E DEI SERVIZI LOGISTICI PRESSO LA DOMUS ROMANA DI PIAZZA SORDELLO. CIG 89549377C8

Verbale congiunto RUP e membri Commissione di Gara per la verifica della congruità dell'offerta

L'anno duemilaventidue (2022) alle ore 10.00 di oggi, 14.02.2022, presso la sede Municipale di Via Roma 39 in Mantova, in seduta riservata si sono riuniti il Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Giulia Pecchini e i membri della Commissione giudicatrice per l'affidamento dell'appalto in oggetto nominata con determinazione n. determina n. 88 del 17.01.2022 per la valutazione dell'appalto in oggetto:

- Dott. ss Annamaria Sposito Dirigente del Settore Affari Generali - Presidente;
- Dott.ssa Veronica Ghizzi del Settore Cultura Turismo e Promozione della Città - membro;
- Dott.ssa Graziella Tuzza del Settore Cultura Turismo e Promozione della Città- membro

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Vera Maria Carrero, Istruttore Direttivo Settore Affari Generali - Uff. Contratti.

Premesso che:

- per l'affidamento dell'appalto in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è stata nominata apposita commissione come sopra indicato, all'attribuzione dei punteggi ai concorrenti ammessi in gara, secondo quanto previsto dalla lettera di invito e all'apertura delle offerte economiche, e alla redazione della graduatoria finale.
- la Commissione nella seduta convocata il 25.01.2022 per l'apertura dell'offerta economica, ha rilevato che, in relazione all'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dagli atti di gara e che pertanto ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante deve procedere alla verifica di congruità dell'offerta;
- conseguentemente il Presidente della Commissione, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 3, ha dichiarato chiusa la seduta pubblica e ha demandato al RUP i provvedimenti di competenza;
- il Dirigente del Settore Cultura Turismo e Promozione della Città, ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 con nota a mezzo pec in data 25.01.2022 prot. n.7391/2022, ha invitato il costituendo raggruppamento temporaneo tra le società Verona83 scarl e Società cooperativa Culture, a produrre, nel termine di 15 giorni, documentazione giustificativa in merito alle componenti dell'offerta.
- Il costituendo raggruppamento, con nota trasmessa il 07.02.2022 mezzo pec ed acquisita al protocollo comunale al PGE 12409/2022, ha trasmesso giustificativi dell'offerta economica;
- per la valutazione delle giustificazioni presentate dalla società concorrente, il RUP ha ritenuto di avvalersi della Commissione di gara.



Tutto ciò premesso, prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta si rileva che sulla base della giurisprudenza consolidata in merito alla verifica delle giustificazioni sulla congruità dell'offerta:

- l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Pertanto, pur escludendosi che per un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- la normativa vigente precisa che possono prendersi in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi e le soluzioni adottate;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti né può essere limitata alle voci di prezzo, più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dal concorrente qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita la procedura assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Considerato altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Considerato inoltre che

- d) Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
- e) Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.



Dall'analisi di tutta la documentazione presentata e delle indicazioni fornite in merito alle scomposizioni dell'offerta in macrovoci, si ritiene che le giustificazioni prodotte, a cui si rinvia per relationem, siano adeguate e sufficienti a giustificare l'offerta proposta e a dimostrare la NON ANOMALIA dell'offerta presentata dal costituendo raggruppamento tra le società Verona83 scrl e Società cooperativa Culture, che viene pertanto considerata CONGRUA.

Non si ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame, e si può procedere pertanto alla definizione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs.50/2016.

La presente seduta si chiude alle ore 10:30.

IL RUP

Dott.ssa Giulia Pecchini

Il Presidente Commissione

Dott.ssa Annamaria Sposito

I Commissari

Dott.ssa Veronica Ghizzi

Dott.ssa Graziella Tuzza

Il Segretario

Dott.ssa Vera Maria Carrero